

ACCERTAMENTI BANCARI

Gli accertamenti bancari in via amministrativa possono essere eseguiti:

- ⇒ dalla Guardia di Finanza,
- ⇒ dagli uffici finanziari.

ARTICOLO 51, COMMA 2 N. 7 DEL D.P.R. 633/1972 (IVA)

L'Amministrazione finanziaria può richiedere, previa autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate ovvero, per la Guardia di Finanza, del comandante di zona:

- ⇒ alle aziende ed istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti;
- ⇒ e all'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conto correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni fruttiferi;

copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi.

Ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme.

La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da notizia immediata al soggetto interessato, la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio precedente.

Analoga disposizione è prevista per le imposte dirette all'articolo 32, comma 1 n. 7, del D.P.R. 600/1973.

Una volta ottenuti i conti, l'Amministrazione invita i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti relativamente alle operazioni annotate nei conti medesimi.

La legge norma prevede una presunzione legale che comporta un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. In sostanza, i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti (analitico o induttivo) se l'interessato non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili o soggette ad imposte.

In mancanza di detta dimostrazione, le entrate risultanti dai conti si considerano:

- ⇒ componenti positivi del reddito, ai fini delle imposte sui redditi;
- ⇒ operazioni attive ai fini dell'IVA (la legge prevede che sia le operazioni imponibili sia gli acquisti, dedotti dalla movimentazione bancaria, si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata).

Con riguardo alle movimentazioni uscita dai conti, agli effetti dell'imposizione diretta, è stabilita un'ulteriore presunzione secondo cui sono considerati ricavi i prelevamenti "non giustificati", se il contribuente non indica il soggetto beneficiario dei fondi usciti dai conti.

In pratica, i prelevamenti non riscontrabili nella contabilità ed in relazione ai quali il contribuente non è in grado di indicare il soggetto beneficiario, si considerano acquisiti "in nero", ai quali hanno fatto seguito vendite "in nero".

Ai fini Iva ciò comporta l'applicazione della sanzione per omessa autofatturazione di acquisti (ma, a differenza delle imposte sui redditi, la presunzione non si riflette sulle operazioni attive).

Le richieste fatte al contribuente in merito alle operazioni annotate sui conti e le risposte dallo stesso ricevute devono essere verbalizzate.

I presenti accertamenti bancari non devono essere confusi con quelli ordinati dall'autorità giudiziaria per la repressione dei reati anche se fiscali. Infatti, in tal caso l'ordinanza è emessa dal Procuratore della Repubblica ove è radicato il procedimento penale e non è dovuto nessuno avviso al contribuente indagato. Differente è anche il termine temporale per eseguirli.

Tuttavia, l'A.G. può autorizzare l'utilizzo dei conti ai fini fiscali, determinando, in sede amministrativa, l'applicabilità dei medesimi meccanismi presuntivi.

Il contribuente può essere chiamato a giustificare anche movimentazioni di conti a lui non intestati (es.: coniuge, figli, ecc.), qualora sussistano elementi indiziari che inducano a sospettare l'interposizione fittizia di altri soggetti (art. 37 del D.P.R. 600/1973).

Ciò avviene, in pratica, quando c'è il sospetto che il contribuente sottoposto a verifica abbia utilizzato conti correnti intestati a soggetti compiacenti.